

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA (Versione 01.01.2025)

Art. 1 - Definizioni/Legenda

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge n. 481/1995, il cui sito web è www.arera.it.

Attivazione: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede la realizzazione e l'avvio di un nuovo PdP o l'avvio di un PdP precedentemente disattivato.

CAD: D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

Cliente: persona fisica o giuridica che acquista il gas naturale e/o energia elettrica oggetto del Contratto per usi domestici o diversi dal domestico.

Cliente Domestico (o semplicemente "Domestico"): è il Cliente che utilizza il gas per alimentare apparecchiature di locali adibiti ad abitazione familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna la cui titolarità appartenga ad una persona fisica, per l'abitazione ed i locali annessi o pertinenti adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage. Rientrano negli usi domestici anche i consumi dei condomini nei quali sia presente almeno un'unità a scopo abitativo che utilizzi il gas per gli usi domestici di cui sopra, purché il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica (salvo il caso in cui svolga le funzioni di amministratore del condominio) ed il gas non sia utilizzato per attività produttive.

Cliente finale multisito: è il Cliente che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un Contratto di Fornitura che prevede la consegna dell'Energia Elettrica e/o Gas in più punti di prelievo/riconsegna.

Cliente finale titolare di POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della Fornitura.

Cliente finale titolare di POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della Fornitura da parte dell'esercente la vendita.

Cliente Non Domestico (o semplicemente "Non Domestico"): è il Cliente che usa il gas per usi diversi da quelli definiti per il Cliente Domestico.

Clienti Produttori di energia elettrica: si intendono i clienti finali all'interno del cui stabilimento sia dislocata una centrale di produzione elettrica connessa con la rete di distribuzione (o trasmissione) con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli autoproduttori come definiti dal D. Lgs. 79/99, inclusa la piccola generazione elettrica ovvero gli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW, ivi inclusa anche la microgenerazione, vale a dire l'insieme degli impianti per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 50 kW.

Cmor: "Corrispettivo Morosità", è un indennizzo che serve ai fornitori di energia per recuperare i crediti non riscossi, eventualmente addebitato al Cliente da E-diennergia S.r.l. in ragione di situazioni di morosità progressiva nei confronti del suo precedente fornitore.

Codice Civile (o CC): testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 2612.

Codice del Consumo: Codice, a norma dell'art.7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii..

Codice di Rete: codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di trasporto approvato dall'ARERA.

Codice di Rete di Distribuzione: codice contenente regole e modalità per la gestione dell'accesso ed il funzionamento della rete di distribuzione locale, approvato dall'ARERA.

Condizioni Generali di Fornitura (o CGF): le presenti condizioni generali di fornitura.

Condizioni Tecnico Economiche (o CTE): il documento che disciplina le condizioni economiche per la fornitura di gas e/o energia elettrica.

Condotta: l'insieme dei cavi, tubazioni, curve, raccordi ed accessori tra loro collegati per il trasporto (di seguito anche "condotte di trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "condotte per la distribuzione").

Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta, come definito dal comma 1, punto a) dell'art. 3 del Codice del Consumo.

Contatore elettrico: insieme degli apparati installati dal Distributore elettrico presso il POD del Cliente per la misurazione delle quantità di energia elettrica prelevata.

Contatore gas: insieme degli apparati installati dal Distributore gas presso il PDR del Cliente per la misurazione delle quantità di gas naturale prelevato.

Contratto: l'insieme della Proposta, delle Condizioni Tecnico Economiche, delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e dei relativi allegati.

Contratto a distanza: è quello concluso senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, ma mediante l'uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza, art. 45, lett g) del Codice del Consumo.

Delibera: delibera emanata dall'ARERA, pubblicata e consultabile sul relativo sito.

Distributore elettrico: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica alla cui rete è connesso il POD del Cliente.

Distributore gas: soggetto esercente l'attività di distribuzione e misura del gas, alla cui rete è connesso il PDR del Cliente.

Energia Elettrica: energia elettrica.

Fornitura (o, al plurale, Forniture): si intende la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica da parte di E-diennergia S.r.l. al Cliente.

E-Mail: posta elettronica.

Firma grafometrica: è la firma apposta su dispositivo elettronico (tablet o altro), equiparata agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e ss. del D.P.C.M. del 22/02/2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24 comma 4, 28, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71") del CAD.

Fornitore: E-diennergia S.r.l. con sede legale in Via Dolomiti 21 - 35018 San Martino di Lupatù (PD), Codice Fiscale e Partita IVA 05170270283, R.E.A. Padova n. 448540 (di seguito E-diennergia).

Gas: gas naturale.

Impianto Interno del Cliente: complesso delle tubazioni ed accessori a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione e non comprende il contatore gas.

Lavoro semplice: è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, eseguita con interventi limitati all'allacciamento o al Contatore elettrico o Contatore gas del PdP. A titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, sono classificati come lavori semplici l'aumento o la riduzione di un gruppo di misura elettrico, la sostituzione del Contatore elettrico o del Contatore gas, la disattivazione della fornitura con suggello.

Lavoro complesso: è la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprietà del distributore, su richiesta del richiedente, in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici.

Parti: E-diennergia S.r.l. (di seguito E-diennergia) e Cliente.

PDR Altri Usi: PDR per usi diversi, così come definito al comma d) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PDR Condominio Domestico: PDR relativo ad un condominio con uso domestico, così come definito al comma b) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PDR Servizio Pubblico: PDR nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge attività di assistenza, così come definito al comma c) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PDR Uso Domestico: PDR nella titolarità di un Cliente Domestico, così come definito al comma a) dell'articolo 2.3 del TIVG.

PEC: posta elettronica certificata.

Proposta di Contratto (o Proposta): modulo contrattuale contenente la proposta di contratto, i riferimenti del Cliente, i dati tecnici della fornitura e le modalità di pagamento.

Punto di Prelievo (o POD): il punto fisico presso il quale E-diennergia mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente.

Punto di Riconsegna (o PDR): il punto fisico presso il quale E-diennergia mette a disposizione il gas al Cliente.

Punto di Prelievo (o PdP): il PDR o il POD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto – rispettivamente - la Fornitura di gas o di energia elettrica o di entrambe.

Qualità Commerciale: E-diennergia pubblica sul proprio sito web i livelli di qualità dei servizi di vendita di gas naturale e di energia elettrica, secondo l'allegato A alla Delibera 413/2016/R/com.

Re.Mi.: impianti di regolazione e misura, identificati con un codice alfanumerico che li individua univocamente, nel quale avviene la consegna del gas in uscita dalla rete di metanodotti del trasportatore.

Rete di Distribuzione gas: rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna e/o interconnessione, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai misuratori.

Rete di Distribuzione energia elettrica: complesso delle linee e delle strutture per il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.

Rete Nazionale: insieme di gasdotti definito dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, annualmente aggiornato e individuato da punti di entrata e di uscita definiti dalla società di trasporto.

Rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica: complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale.

SII: Sistema Informativo Integrato istituito presso l'Acquirente Unico con la legge del 13 agosto 2010, n. 129/10.

Sito web: www.e-diennergia.it.

Servizio di Salvaguardia (o Salvaguardia): è la fornitura dedicata agli utenti alimentati in media tensione o alle aziende in bassa tensione con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro che, successivamente all'entrata in vigore del libero mercato dell'energia: I) non hanno ancora scelto un fornitore del libero mercato o, per qualche motivo, ne sono rimasti privi; II) hanno disdetto un contratto con un fornitore e non ne hanno stipulato uno nuovo.

Fornitura (o, al plurale, Forniture): si intende la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica da parte di E-diennergia al Cliente.

Standard metro cubo o Smc: quantità di gas naturale che alla temperatura di 15 °C, alla pressione assoluta di 1.013,25 millibar - pressione atmosferica e privo di vapore d'acqua occupa un volume pari ad 1 metro cubo.

Subentro: l'operazione con cui il Cliente chiede l'avvio di un nuovo PdP precedentemente disattivato.

Supporto durevole: è qualsiasi strumento disponibile e accessibile al cliente finale che permetta al cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Switch: l'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede il passaggio da altro fornitore E-diennergia per il/i PdP oggetto del Contratto.

Trasporto: è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione, erogato dal Distributore elettrico nel cui ambito territoriale e ubicato il POD del cliente finale.

Uso Domestico: PdP relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il gas.

Volture: passaggio del contratto di Fornitura da un cliente ad un altro, con il medesimo venditore E-diennergia e senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e/o di gas.

Per quanto non previsto dal Contratto, sono applicabili, in generale, le leggi e le norme vigenti ed in particolare i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo n. 79 del 15 marzo 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999, n. 75 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 79/99).
- Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 164/00).
- Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249 (D.Lgs. 231/02).
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice").
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge Finanziaria 2005), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n. 306 (L. 311/04).
- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 ottobre 2005, n. 235 (D.Lgs. 206/05).
- Decreto Legislativo n. 73 del 18 giugno 2007 (Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2007, n. 139 e ss.mm.ii. (D.L. 73/07).
- Il Codice di condotta commerciale di Gas e di Energia Elettrica, allegato A alla Delibera ARERA 366/2018/R/com.
- Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV), allegato A della Delibera 413/2016/R/com.
- Il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di Fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), allegato A della Delibera 463/2016/R/com.
- Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di Maggior Tutela e di Salvaguardia (TIV), allegato A della Delibera 301/2012/R/ee.
- Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), allegato A della Delibera 100/2023/R/com.
- Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (TUDG – RQDG), Delibera 569/2019/R/gas.
- Testo Integrato delle disposizioni per la Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG), allegato A della Delibera 148/2019/R/gas.

- TIQC-TIQD: Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con la delibera dell'ARERA 617/2023/R/eel.
 - Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TTT), Delibera 568/2019/R/eel.
 - Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica (TIME), Delibera 568/2019/R/eel.
 - Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione (TIC), Delibera 568/2019/R/eel.
 - Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), allegato A della Delibera ARG/gas 99/11.
 - Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE), allegato A della Delibera 258/2015/R/com.
 - Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'Energia Elettrica e del Gas naturale (TISIND), allegato A della Delibera 593/2017/R/com.
 - Testo Integrato Conciliazione (TICO), allegato A della Delibera 2019/2016/R/com.
 - Testo integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria (TIRV), allegato A della Delibera 228/2017/R/com.
 - Delibera 584/2015/R/com e ss.mm.ii. sulle misure di tutela per i clienti titolari di bonus elettrico e/o gas con particolare riferimento all'offerta di rateizzazione delle fatture.
- Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica. Le delibere riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell'ARERA, alla sezione Atti e Provvedimenti.

Art. 2 - Oggetto del contratto

2.1 Le presenti CGF regolano: a) la Fornitura congiunta o disgiunta, da parte di È-dienergia, di Energia Elettrica e/o Gas presso il/i PdP del Cliente, in base a quanto richiesto dal Cliente nella Proposta, secondo le regole contenute nelle presenti CGF; b) la fornitura dei servizi associati/connessi/dipendenti dalla fornitura succitata; c) la stipula da parte di È-dienergia, nell'interesse del Cliente stesso, dei contratti di dispacciamento, di trasporto e di distribuzione con le controparti designate dalle norme vigenti in materia. L'Energia Elettrica e il Gas somministrati da È-dienergia saranno utilizzati dal Cliente esclusivamente nel/nei PdP indicato/i in Proposta. Il Cliente si impegna a comunicare a È-dienergia ogni variazione relativa ai dati riportati in Proposta e non potrà in alcun modo cedere a terzi l'Energia Elettrica e/o Gas mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Le presenti CGF, le CTE e gli allegati contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Per il Gas, ad esclusione dei casi della realizzazione di un nuovo impianto, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla condotta di distribuzione; quanto all'Energia Elettrica, ai fini contrattuali verrà considerata la potenza impegnata secondo quanto indicato dal Cliente fino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore elettrico. Tale comunicazione del Distributore elettrico prevarrà rispetto a quanto indicato dal Cliente. In aggiunta a quanto sopra, nel caso di Proposta relativa alla Fornitura di energia elettrica per un PdP ad uso domestico, la dichiarazione espressa dal Cliente relativamente all'abitazione di residenza riportata sul modulo prevarrà, in caso di discordanza, su quanto eventualmente dichiarato in precedenza dal Cliente a È-dienergia, relativamente allo stesso o ad altri punti di prelievo. I suddetti dati relativi alla residenza saranno poi trasmessi da È-dienergia al Distributore elettrico.

Art. 3 – Conclusione e consegna del Contratto o della conferma del Contratto, perfezionamento del Contratto

3.1 Il Cliente può formulare la Proposta di Contratto compilando e fornendo, ove richiesta, copia del proprio documento di identità, e firmando l'apposito modulo cartaceo in tutte le sue copie, o il modulo elettronico disponibile su tablet, o il modulo elettronico disponibile sul sito web. La selezione dell'opzione che consente di formulare la Proposta di Contratto tramite il sito web, e l'apposizione della firma grafometrica su dispositivo elettronico (tablet o altro) si intendono "sottoscrizione" agli effetti del Contratto. La sottoscrizione del Contratto tramite mezzi di comunicazione a distanza non comporta costi aggiuntivi per il Cliente. Nel caso di contratti via telefono il Cliente è vincolato solo dopo aver sottoscritto l'offerta, anche con firma elettronica (ai sensi dell'art 21 D.lgs n.82 del 7 marzo 2005), o previa accettazione tramite altro supporto durevole. In quest'ultimo caso È-dienergia raccoglierà preventivamente il consenso espresso dal Cliente all'uso del supporto durevole per la conclusione del contratto.

È-dienergia si riserva di accettare o rifiutare la proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente. In assenza di conferma da parte di È-dienergia la proposta si considera decaduta. Ove ne ricorrano le condizioni, il Contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo").

3.2 In caso di Switch per Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas, È-dienergia si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, ai sensi dell'art. 1373 del CC, con comunicazione scritta al Cliente, qualora dalle informazioni che il Distributore elettrico e/o Distributore gas sono tenuti a comunicare attraverso il SII al momento della richiesta di Switch, risulti sussistere in relazione al/ai PdP oggetto di Switch, anche uno solo dei seguenti casi:

- 1) il PdP risulti chiuso a seguito di intervento di sospensione della Fornitura per morosità;
- 2) il PdP sia oggetto di richiesta di un indennizzo in corso;
- 3) il PdP provenga dai servizi di ultima istanza;
- 4) il PdP sia oggetto di un intervento di sospensione della Fornitura per morosità ancora in corso, oppure il PdP lo sia stato almeno una volta negli ultimi 12 mesi precedenti la data di richiesta di Switch in corso;
- 5) il PdP risulti non accessibile (limitatamente alla Fornitura di gas);
- 6) mancata ricezione da parte È-dienergia della documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas e i servizi connessi;
- 7) la richiesta di fornitura riguardi aree territoriali non servite dalla Società;
- 8) mancato rilascio delle garanzie, ove richieste;
- 9) esito negativo delle valutazioni eseguite secondo l'insindacabile giudizio di È-dienergia sul merito creditizio del Cliente.

Nel caso in cui È-dienergia eserciti il predetto diritto di recesso, previa revoca dello Switch al Distributore elettrico e/o Distributore gas, non verrà data esecuzione al Contratto, senza responsabilità di nessuna delle Parti. A prescindere dalle casistiche di cui all'elenco sopra riportato, È-dienergia si riserva la possibilità di non procedere all'attivazione della Fornitura senza che da questo possa derivare alcun onere nei confronti di È-dienergia.

3.3 Al momento della conclusione del contratto e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi se questa è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione del documento, e comunque prima dell'attivazione della fornitura, È-dienergia consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale del contratto su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. In qualsiasi momento, durante l'esecuzione del Contratto, il Cliente avrà diritto di richiedere a proprie spese copia integrale del Contratto.

3.4 È-dienergia darà comunicazione scritta all'indirizzo indicato dal Cliente solo in caso di accettazione della Proposta. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione scritta di accettazione da parte di È-dienergia, che può essere relativa ad una sola o ad entrambe le Forniture di Energia Elettrica e/o Gas.

Art. 4 - Durata e decorrenza del Contratto, diritto di recesso e diritto di ripensamento

4.1 Il Contratto ha esecuzione con l'inizio della/e Fornitura/i, differenziata secondo le tem-

pistiche legate alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e fornitura/i sarà indicata da È-dienergia al Cliente nella comunicazione di accettazione della Proposta e presa in carico della/e Fornitura/i in fattura. Qualora per cause non imputabili a È-dienergia il Contratto non possa avere esecuzione lo stesso si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di alcuna delle Parti. Nel caso di Voltura o Subentro per la Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas, il Contratto potrà avere esecuzione secondo le tempistiche stabilite da ARERA; la data di attivazione sarà comunicata da È-dienergia al Cliente per iscritto.

Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Bassa Tensione e per le utenze di Gas aventi consumi non superiori a 200.000 Smc/anno il Contratto ha una durata indeterminata fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 4.2 ove applicabile.

Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Media, Alta o Altissima Tensione e per le utenze di Gas aventi consumi superiori a 200.000 Smc/anno il Contratto ha una durata di 1 (uno) anno e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo diversa indicazione nelle CTE. Entrambe le Parti hanno diritto di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto (anche con riferimento a una sola delle forniture). È-dienergia potrà recedere dal Contratto e senza alcun onere tramite comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi inviato all'indirizzo del Cliente. Tale preavviso decorre a partire dal giorno della ricezione della comunicazione da parte del Cliente.

4.2 L'esercizio da parte di È-dienergia o del Cliente del diritto di recesso comporterà il conseguente scioglimento del Contratto di cui al precedente art. 4.1 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. Conformemente alla vigente normativa ARERA, in caso di rifiuto di voltura sul PdP, È-dienergia potrà recedere dal Contratto in deroga al termine di preavviso sopra indicato.

In caso di cambio fornitore, il Cliente sarà tenuto ad incaricare il nuovo venditore per l'esercizio del recesso. A tal fine, in occasione della conclusione del nuovo contratto di fornitura, il Cliente dovrà incaricare il venditore entrante affinché proceda al subentro esercitando il recesso con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

In alternativa il Cliente finale di grandi dimensioni può comunicare la sua volontà di recedere dal contratto di fornitura in essere direttamente al venditore uscente. È Cliente finale di grandi dimensioni il Cliente diverso dai soggetti definiti all'articolo 2.3, lettera a) e lettera c) del TIV e all'articolo 2.3 lettere a) e b) e lettera d), limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, del TIVG.

Il Cliente con consumi superiori a 200.000 Smc/anno ed il Cliente con almeno un PdP allmentato in Media, Alta o Altissima tensione non potrà recedere per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura, decorsi i quali potrà recedere con un preavviso di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di È-dienergia.

Nel caso in cui il Cliente intenda inviare comunicazione di recesso al fine di cessare la fornitura di Energia, Elettrica e/o Gas dovrà inviare la comunicazione scritta a: È-dienergia S.r.l. Via Dolomiti 21 - 35018 San Martino di Lupari (PD) con Raccomandata A.R. o tramite PEC all'indirizzo e-dienergiarsi@pec.it. In questo specifico caso il preavviso decorrerà dalla data in cui È-dienergia riceverà la comunicazione ed il recesso avrà efficacia entro e non oltre un mese dalla ricezione, e la data di cessazione corrisponderà a quella in cui il Distributore gas/elettrico effettuerà la disattivazione del/i PdP.

Nel caso della fornitura Gas di un punto non accessibile o parzialmente accessibile di cui il Cliente non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto in relazione alla fornitura fino alla sua cessazione.

Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. È-dienergia comunicherà al Cliente la presa in carico o lo scarto del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i quattro giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non consenta una risposta immediata.

4.3 In caso di mancato rispetto da parte del Cliente delle tempistiche per il cambio fornitore dei POD alimentati in Media, Alta o Altissima tensione, e per i PDR con consumi annui superiori a 200.000 Smc, È-dienergia potrà richiedere una somma a titolo di penale così calcolata: per la fornitura di Energia Elettrica pari a 100,00 € (cento/00 euro) per ogni kW di potenza disponibile installata, per la fornitura di Gas pari a 0,60 € (zero/60 euro) per ogni Smc non erogato calcolato sulla base dei consumi annui stimati comunicati dal distributore locale o indicati dal Cliente. È in ogni caso fatto salvo il diritto dell'azienda al maggior danno subito. Se il diritto di recesso è manifestato dal Cliente ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso non potrà essere superiore a un mese.

4.4 Il Cliente che abbia concluso il Contratto mediante forme di comunicazione a distanza, oppure fuori dai locali commerciali, oppure via web, potrà esercitare il diritto di ripensamento, anche in riferimento ad una sola Fornitura, entro 14 (quattordici) giorni, prolungati a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione del Consumatore oppure di escursioni organizzate da un venditore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas ai Clienti domestici, dalla data di perfezionamento del Contratto, mediante comunicazione di PEC o Raccomandata A/R. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale entro i suddetti termini. Il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento comunicandolo ai canali di contatto comunicati da È-dienergia oppure compilando il modulo di ripensamento disponibile sul sito web ed allegato al Contratto. Ai sensi del Codice Civile l'eventuale onere di dimostrare di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento è a carico del Cliente. Nel caso di richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ma, in questa evenienza, la fornitura potrebbe essere garantita dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza, previsto per la tipologia di Cliente interessato, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente.

Il suddetto diritto di ripensamento non potrà più essere esercitato una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito, e qualora ciò non fosse possibile, la fornitura sarà avviata da È-dienergia per il tempo necessario a permettere il cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente, ed in questo caso saranno dovuti a È-dienergia i corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura.

Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale venditore, che provvederà, anche tramite l'eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l'utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

Art. 5 - Variazione unilaterale delle clausole contrattuali – Integrazioni e modifiche del Contratto

5.1 Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti

si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, È-dienergia si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corrispettivi di Fornitura e le periodicità di fatturazione. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da È-dienergia per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. È-dienergia comunicherà le modifiche in forma scritta su supporto durevole, preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso non inferiore a quanto previsto dal vigente Codice di Condotta Commerciale e, attualmente, pari a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione, È-dienergia riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico, attualmente pari a 30,00 € (trenta/00 euro), come previsto dal vigente Codice di Condotta Commerciale. In merito alla variazione contrattuale proposta, il Cliente ha diritto di recedere senza oneri dal Contratto, inviando a È-dienergia comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dell'informativa. Con riferimento alle variazioni dei corrispettivi in applicazione di clausole contrattuali di indicizzazione o adeguamento automatico ed agli aggiornamenti dei corrispettivi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas che sono definiti, pubblicati ed aggiornati periodicamente da ARERA, È-dienergia inserirà le comunicazioni in fattura e, comunque, secondo la vigente normativa ARERA

5.2 Nel caso di contratti relativi a forniture di POD alimentati in Media, Alta o Altissima Tensione o consumi Gas superiori a 200.000 Smc/anno È-dienergia si riserva di variare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali con comunicazione scritta inviata con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni rispetto alla decorrenza delle stesse. Le comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche dei contratti per la fornitura di Energia Elettrica e/o Gas aventi ad oggetto POD alimentati in Media, Alta o Altissima tensione e/o PDR con consumi annui superiori a 200.000 Smc, potranno essere effettuate con un preavviso di 30 (trenta) giorni per iscritto. Il Cliente dovrà comunicare a È-dienergia la non accettazione del rinnovo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Art. 6 - Cessione del contratto

6.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 CC, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di È-dienergia della propria posizione contrattuale a società da essa controllata, partecipata o collegata ai sensi dell'art. 2359 CC, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente, che concerne uno o più PdP del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso È-dienergia per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori, fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di È-dienergia, dopo richiesta scritta.

Art. 7 - Condizioni di fornitura

7.1 A fronte della Fornitura, il Cliente corrisponderà a È-dienergia quanto previsto nelle CTE, unitamente agli ulteriori corrispettivi cui di seguito riportati. Le CTE prevalgono sulle presenti CGF, ove discordanti.

A fronte della Fornitura È-dienergia emetterà fattura elettronica inviando, ai sensi della normativa vigente, i dati necessari all'Agenzia delle Entrate. Secondo la vigente regolazione dell'ARERA le fatture saranno costituite dalla bolletta sintetica e dagli elementi di dettaglio della fattura. Il Cliente può scegliere o revocare l'opzione di ricevere gli elementi di dettaglio unitamente alla bolletta sintetica.

Al Cliente Domestico saranno inviate le fatture, salvo diversa scelta, tramite posta elettronica all'indirizzo elettronico indicato a momento della sottoscrizione e sarà cura del Cliente informare prontamente È-dienergia di eventuali variazioni circa lo stesso. Solo qualora l'indirizzo elettronico fornito dal Cliente risultasse indisponibile È-dienergia procederà all'invio delle fatture in formato cartaceo all'indirizzo postale indicato a momento della sottoscrizione, senza addebitare alcun costo di spedizione.

Sarà cura del Cliente informare prontamente È-dienergia di eventuali variazioni circa lo stesso. È-dienergia non risponderà in alcun modo del mancato recapito della fattura dovuto ad omesse o tardive variazioni del recapito da parte del Cliente.

La bolletta sintetica e gli elementi di dettaglio fattura sono presenti e consultabili in formato elettronico anche sul sito web di È-dienergia, previa registrazione del Cliente.

Qualora È-dienergia dovesse corrispondere oneri derivanti da pregressa morosità del Cliente finale (Cmor) e relativi all'applicazione del Testo Integrato del Sistema Indennitario (TI-SIND), È-dienergia addebiterà al Cliente tali oneri con la prima fattura utile.

Quanto fatturato sarà da ritenersi al netto delle imposte erariali ed addizionali, nonché dell'I-va e di qualsiasi altro onere fiscale applicabile al Contratto e alla Fornitura. Gli oneri fiscali saranno a carico del Cliente ed opportunamente dettagliati in fattura, secondo la normativa in vigore al momento dell'emissione.

7.2 Sono a carico del Cliente i corrispettivi stabiliti dall'ARERA per il Gas relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e stoccaggio, e per l'Energia Elettrica relativamente ai servizi di trasporto, distribuzione, misura e dispacciamento oltre a qualunque onere aggiuntivo definito, anche in corso di periodo contrattuale, dalla normativa. Tali oneri sono riferiti all'anno solare e possono subire variazioni automatiche.

Qualora nel corso dell'esecuzione del Contratto una qualsiasi componente dovesse subire delle variazioni e/o dovessero esserne introdotte di nuove, di esse si terrà conto ai fini della determinazione di quanto dovuto dal Cliente.

7.3 Il Cliente si impegna a corrispondere a È-dienergia qualsiasi onere richiesto dal Distributore gas e/o dal Distributore elettrico per le singole prestazioni, lavoro semplice o complesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attivazione, disattivazione della Fornitura, Voltura e Subentro, variazione di potenza di una Fornitura già attiva) previste per il Gas dal Testo Unico delle Disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del Gas (TUDG – RTDG) e per l'Energia Elettrica dal Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di Connessione (TIC).

Per tali interventi È-dienergia, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del distributore potrà addebitare, a titolo di spese amministrative, i corrispettivi di cui alla tabella che segue:

TIPO SERVIZIO (EE = Energia Elettrica, GN = Gas Naturale)	TIPO PRESTAZIONE DISTRIBUTORE	ONERI GESTIONE PRATICA (€)
EE	ATTIVAZIONE	60,00
EE	DISATTIVAZIONE	65,00
EE	SUBENTRO	60,00

GN	SUBENTRO	65,00
GN	DISATTIVAZIONE FORNITURA SU RICHIESTA CLIENTE FINALE (TUTTI I CALIBRI)	65,00
EE/GN	VOLTURA	60,00
EE	VOLTURA MORTIS CAUSA	25,00
GN	VOLTURA MORTIS CAUSA	60,00

7.4 L'Energia Elettrica e/o il Gas, oggetto del Contratto, sono immessi nella rete nazionale con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti autorità. Salvo i casi di forza maggiore, definiti all'art. 15 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni, gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'Energia Elettrica e/o il Gas, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni, sono regolati dalla normativa in materia e dai provvedimenti emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore locale, al quale ogni PdP del Cliente è collegato. In particolare, sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio oppure in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. (di seguito "Terna") e/o di stipula con Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "SRG") e/o con il Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della fornitura (per cause accidentali, scioperi, disposizioni delle competenti autorità), non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del Contratto. La fornitura ai PdP del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni, o per usi diversi da quelli determinati dal Contratto, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito.

7.5 Qualora, in corso di vigenza del Contratto, si verificasse una sostituzione, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente e/o una variazione dell'opzione tariffaria di trasporto del Distributore, È-dienergia prenderà atto automaticamente dell'avvenuto cambiamento. Qualora tali modifiche dovessero comportare delle variazioni al prezzo sottoscritto nelle CTE e/o ai corrispettivi passanti in esse elencati e previsti dall'ARERA e/o da altre autorità competenti, È-dienergia si riserverà di fatturarli con efficacia dal mese successivo a quello dell'avvenuta sostituzione o variazione degli stessi.

7.6 Qualora il Cliente comunicasse a È-dienergia una tipologia d'uso, per i PdP diversa da quella riscontrabile con il Distributore locale competente, È-dienergia applicherà le condizioni tecnico/economiche valide per la tipologia d'uso dichiarata dal Distributore locale. Sarà premura del Cliente avviare le relative procedure per adeguare la fornitura alle proprie esigenze.

Art. 8 - Obblighi accessori e condizioni tecniche di erogazione del servizio

8.1 Il perfezionamento del contratto è subordinato:

- (a) al collegamento dei PdP del Cliente alla rete di distribuzione locale e che questa sia in grado di garantire la potenza e la portata richieste;
- (b) all'attivazione della fornitura da parte del Distributore;
- (c) all'attivazione del servizio di Trasporto e Distribuzione;
- (d) all'ottenimento, a cura del Cliente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura;
- (e) alla risoluzione di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori, o alla disponibilità dei PdP, compatibilmente con la normativa che definisce i tempi di attivazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, distribuzione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di È-dienergia;
- (f) alla disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura data dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale. Inoltre, la richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle normative tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dall'esito positivo dell'eventuale accertamento del Distributore; È-dienergia si riserva la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere lo stesso di diritto in caso di installazioni che non rispettino le normative tecniche e le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

8.2 Il Cliente dichiara:

- (a) di aver regolarmente adempiuto alle obbligazioni assunte con precedenti contratti di fornitura di Energia Elettrica e/o Gas e che, alla data di decorrenza della fornitura oggetto del Contratto, sarà libero da ogni analogo vincolo contrattuale con soggetti terzi;
 - (b) di essere consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia;
 - (c) di non aver fornito alcuna informazione e/o dichiarazione mendace.
- Qualora È-dienergia riscontrasse irregolarità nelle dichiarazioni del Cliente, è facoltà della stessa non attivare la fornitura e/o risolvere il Contratto di diritto, con efficacia dal momento del verificarsi dell'evento, e fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 9 – Responsabilità

9.1 Per quanto espressamente previsto al precedente punto È-dienergia, quale "Cliente grossista" ai sensi del D.Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati al Cliente dall'Energia Elettrica e/o Gas somministrati, essendo la stessa Società persona giuridica che acquista e vende Energia Elettrica e/o Gas senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per incidenti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esplosioni occorse al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso improprio del Gas o a dell'inosservanza delle norme di prudenza e sicurezza.

Art. 10 - Complessi di misura

10.1 La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente. In conformità con il D.M. 37/2008 per la sicurezza degli impianti, il Cliente è responsabile della corretta conservazione e dell'integrità del Contatore gas e/o elettrico e dell'eventuale manomissione, salvo eventi indipendenti dalla volontà del Cliente e comunque a lui non imputabili. Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore gas e/o elettrico in caso di difetto funzionamento del Contatore gas e/o elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore gas e/o elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. È-dienergia rende disponibili sul sito web le informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza, per l'uso sicuro ed efficiente del gas e per il risparmio energetico, come previsto dalla delibera 4004.

L'accettazione della Proposta, da parte di È-dienergia, è subordinata alla sussistenza dei necessari permessi e concessioni rilasciati da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di cavi e condotte per l'esercizio della distribuzione dell'energia elettrica e/o gas, nonché alla costituzione delle necessarie servitù di attraversamento, con i proprietari dei terreni interessati, dalle condotte fino al PdP del Cliente. Il Cliente dovrà richiedere le autorizzazioni di sua pertinenza in tempo utile. Nessuna responsabilità potrà essere posta a carico di È-dienergia per il ritardo o il mancato ottenimento di detti permessi, concessioni o servitù. Nel caso venissero revocate le concessioni e/o autorizzazioni necessarie alla posa e all'esercizio delle condotte di distribuzione nel corso della vigenza del Contratto, questo

si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1353 CC, senza che possa essere posto a carico di È-dienergia alcun onere.

10.2 Il Distributore e il soggetto responsabile della rilevazione dei consumi sulle apparecchiature di misura installate presso il Cliente secondo le tempistiche previste dall'ARERA. Nel caso di Contatore elettrico o Contatore gas installato presso il Cliente, questi si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore elettrico/gas o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: a) lettura; b) controllo; c) chiusura e sostituzione del Contatore elettrico/gas; d) verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura; e) disallimentazione o sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità.

10.3 È-dienergia, su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i PdP del Cliente, rimanendo a carico di chi ha richiesto la verifica delle spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti dalla legge. Se gli errori di misura saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare. In caso contrario, È-dienergia provvederà al ricalcolo dei consumi sulla base dei dati trasmessi dal Distributore.

Art. 11 - Trasporto e dispacciamento dell'Energia Elettrica e del Gas

11.1 Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto e dei suoi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente mandato, in via esclusiva e a titolo gratuito a È-dienergia affinché quest'ultima, dopo il perfezionamento del contratto, gestisca in nome proprio e nell'interesse del Cliente il contratto di trasporto e dispacciamento dell'Energia Elettrica con il gestore della rete nonché il contratto di distribuzione relativo al PdP con il Distributore elettrico e/o Distributore gas avente ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto per conto del Cliente, inclusa la ricezione e la gestione dei dati di misura e consumo, nonché a richiedere al Distributore competente, su richiesta e per conto del Cliente, le prestazioni relative alla gestione della connessione o allacciamento del PdP (a titolo esemplificativo e non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura, disattivazioni, ecc.). È-dienergia per l'espletamento delle attività sopra indicate, potrà avvalersi di soggetti terzi nei rapporti con i gestori dei servizi di rete, a tal fine il Cliente conferisce espressamente a È-dienergia la facoltà di subdelega a favore di altre società del gruppo o di terzi muniti dei necessari poteri e autorizzazioni.

11.2 Ai sensi dell'art. 16.2 TIMOE, È-dienergia dichiara di non essere utente né del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione, perciò, non stipulando direttamente i relativi contratti con il gestore della rete elettrica nazionale e i distributori locali, detti contratti saranno dunque stipulati dai soggetti terzi di cui al precedente comma. Il contratto di fornitura sarà risolto automaticamente nel caso in cui utente l'utente del trasporto, del dispacciamento e del servizio di distribuzione che svolgono attività per conto di È-dienergia risultino inadempienti.

Ai sensi dell'art. 19.2 del TIMG, È-dienergia dichiara di essere utente del trasporto e del servizio di distribuzione del gas naturale. In caso di inadempienza da parte di È-dienergia il contratto di fornitura sarà risolto automaticamente.

In tali casi: a) il contratto di fornitura di Energia Elettrica continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla Delibera 487/2015/R/eel e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente il servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di Cliente interessato; b) il contratto di fornitura di Gas continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'art. 27bis della Delibera ARG/gas 138/04 e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

Art. 12 - Imposte

12.1 Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che È-dienergia è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato per i consumi di gas sulla base della tassazione prevista per gli "usi civili". La normativa fiscale riguardante la Fornitura di Energia Elettrica e di Gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato.

È-dienergia applicherà il trattamento fiscale sulla base della tipologia di utenza contrattualizzata, nonché delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione, consegnate dal Cliente, opportunamente compilate e riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto.

Il Cliente che ritenesse di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve inviare una specifica richiesta a È-dienergia. Gli effetti dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato decorrono dalla data di presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione idonea prodotta dal Cliente a È-dienergia con eccezione dei casi in cui tale decorrenza venga diversamente determinata direttamente dall'Amministrazione Finanziaria e/o dalla normativa applicabile.

In assenza di idonea richiesta e documentazione È-dienergia applicherà:

- per il Gas, l'aliquota IVA e le aliquote di accisa e di imposta addizionale previsti per gli "usi civili";
- per l'Energia Elettrica, l'aliquota IVA e l'aliquota di accisa prevista in relazione alla tipologia di utenza contrattualizzata.

Il Cliente condominio o titolare di un PdP per "altri usi" o per "servizio pubblico" (secondo le fattispecie definite nell'articolo 2.3 del TIV), si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi di energia elettrica soggetti a diversa tassazione e qualora non sia stato stipulato con l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane un canone d'imposta corrispondente in base ai consumi presunti tassabili ed alle rispettive aliquote, a comunicare ad È-dienergia, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di energia elettrica destinati ad usi esenti e/o esclusi. È-dienergia procederà, in caso di mancanza di tali comunicazioni, e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata ad usi soggetti a imposta. Salvo diversa richiesta scritta del Cliente mediante apposita modulistica consegnata dal Fornitore prima della decorrenza della Fornitura, È-dienergia si impegna ad effettuare le dichiarazioni alle Agenzie delle Dogane competenti ed a eseguire i versamenti previsti per legge.

Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente a È-dienergia l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego del gas e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Il Cliente si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità dei dati contrattuali e delle suddette altre dichiarazioni (impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni) e manleva È-dienergia da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte di conseguenza determinate. Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che È-dienergia fosse tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti una minore tassazione, dovuta alla non corrispondente realtà tra quanto accertato e quanto dichiarato dal Cliente. Ogni rimborso da È-dienergia al Cliente di quanto da questi pagato per i titoli di cui

al presente articolo, che risultasse non dovuto da È-dienergia ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui È-dienergia potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.

Per le prestazioni di eventuali servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito.

Art. 13 - Modalità di fatturazione e pagamento

13.1 Per la Fornitura di solo Gas, ai sensi dal TIF, la periodicità di fatturazione applicata potrà essere: mensile o bimestrale per clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno; mensile per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno. Per la Fornitura di sola Energia Elettrica, ai sensi dal TIF, la periodicità di fatturazione applicata potrà essere mensile o bimestrale: mensile per i clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, mensile o bimestrale per i clienti domestici e per i clienti non domestici con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW.

Nel caso di unica fattura per entrambe le Forniture, la periodicità di fatturazione sarà mensile. Per le utenze di Energia Elettrica alimentate in Media, Alta o Altissima Tensione, le utenze di Gas aventi consumi annui superiori a 200.000 Smc, le utenze multisito e le amministrazioni pubbliche la periodicità di fatturazione sarà mensile. La fattura sarà trasmessa al Cliente tramite proprio applicativo informatico ed il Cliente avrà l'onere di stampare la fattura ricevuta e di conservarla ai fini delle vigenti disposizioni di legge, impegnandosi, inoltre, a comunicare a È-dienergia eventuali variazioni dell'indirizzo e-mail o PEC nonché dell'anagrafica, in forma scritta, tramite i canali di comunicazione indicati nel presente Contratto. In difetto si considereranno correttamente inviate e ricevute le fatture trasmesse all'ultimo indirizzo e-mail/PEC comunicato a È-dienergia. In alternativa, se richiesto dal Cliente, È-dienergia invierà la fattura cartacea.

Per la Fornitura di sola Energia Elettrica delle utenze in Bassa Tensione e per la sola Fornitura di Gas di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc È-dienergia emetterà la fattura entro 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella fattura stessa. In occasione della cessazione della Fornitura, la fattura di chiusura conterrà la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale (solo se precedentemente versato) ed in caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore elettrico e/o gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabilizzante i consumi effettivi. La suddetta fattura di chiusura sarà consegnata al Cliente entro 6 (sei) settimane a decorrere dal giorno di cessazione della fornitura. Per tali ragioni, qualora la fattura di chiusura sia recapitata tramite e-mail sarà emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadenza di tale periodo. Qualora le fatture siano recapitate in formato cartaceo, il termine per l'emissione sarà pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito. Nel caso di utenze in Bassa Tensione e di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc, per i ritardi di emissione delle fatture, sono dovuti gli indennizzi così come determinati dagli artt. 16 e 18 del TIF. Ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile, eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di Fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

Ai fini dell'emissione della fattura di cessazione, in caso di cambio fornitore il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza del cambio fornitore, comunicandola al Venditore uscente se effettuata entro il giorno precedente la data di cambio fornitore o al Venditore entrante se effettuata a partire da detta data; in caso di Voltura, il Cliente potrà effettuare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Voltura, comunicandola al venditore. È-dienergia comunicherà al Cliente la presa in carico o lo scarto del dato, qualora palesemente errato, al momento stesso dell'acquisizione del dato o entro i 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nei casi in cui la modalità di raccolta resa disponibile non consenta una risposta immediata.

13.2 I consumi saranno attribuiti su base giornaliera, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

La quantificazione dei consumi di Energia Elettrica e/o Gas avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal Contatore elettrico e/o gas. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura secondo il seguente ordine:

a) dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
b) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore gas ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del TIVG e dall'art. 15 del TIME;
c) dati di misura stimati; in tal caso È-dienergia ha facoltà di utilizzare il dato di misura stimato messo a disposizione dal Distributore, ovvero di effettuare una propria stima.

La lettura rilevata del Contatore gas è valida ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi ed è disciplinata dal TIVG che prevede: per PdP con consumi fino a 500 Smc/anno un tentativo di lettura nell'anno; per PdP da 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno due nell'anno, uno nel periodo Aprile-Ottobre e uno in quello Novembre-Marzo; per PdP da 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno tre nell'anno, uno nel periodo Novembre-Gennaio, uno in quello Febbraio-Aprile e uno in quello Maggio-Ottobre; per PdP superiori a 5.000 Smc/anno rilevazione mensile. Nel caso di Contatore gas di tipo smart meter di classe G4 o G6 è prevista la rilevazione di una lettura mensile in corrispondenza dell'ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, nei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento. In caso di mancato rispetto di tali periodicità di raccolta della misura da parte del Distributore: in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, È-dienergia ne darà comunicazione al Cliente in fattura, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; in caso di Clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico riconosciuto dal Distributore secondo le previsioni di cui al RQDG e ss.mm.ii. in tema di qualità commerciale.

13.3 L'autolettura validata dal Distributore elettrico e/o gas sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime di È-dienergia, in assenza di lettura rilevata dal Distributore elettrico e/o gas.

È-dienergia non prenderà in carico l'autolettura qualora il dato risulti palesemente errato in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente, informandolo ai sensi dell'art. 7 del TIF.

Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Energia Elettrica e/o Gas darà facoltà a È-dienergia, ai sensi dell'art. 1456 del CC, di risolvere il Contratto, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. Entrambe le Parti possono richiedere al Distributore elettrico e/o gas la verifica del relativo Contatore; le richieste del Cliente saranno inoltrate da È-dienergia al Distributore. In caso di corretto funzionamento, gli eventuali oneri e spese connesse all'attività di verifica saranno a carico del richiedente.

La fatturazione è da intendersi in acconto e salvo conguaglio, errori od omissioni; in caso di inesattezza della lettura, il Cliente può chiederne la rettifica. È-dienergia darà in tal caso corso alla rettifica, secondo quanto previsto dal TIVQ. In caso di malfunzionamento del Contatore elettrico e/o gas, È-dienergia fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore elettrico e/o gas, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In occasione della cessazione della Fornitura, la fattura di chiusura conterrà la restituzione del deposito cauzionale ed in caso di mancata messa a disposizione del dato di misura da parte del Distributore elettrico e/o gas, il Cliente riceverà una successiva fattura contabi-

lizzante i consumi effettivi. Per la Fornitura di sola Energia Elettrica delle utenze in Bassa Tensione e per la sola Fornitura di Gas di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc il Cliente è tenuto a pagare l'intero importo esposto in fattura entro il termine di scadenza ivi indicato, che non sarà comunque inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della stessa. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali e comunque attraverso ogni altra modalità messa a disposizione da E-dienergia e riportata in bolletta. I costi e le commissioni legati alla transazione di pagamento sono a totale carico del Cliente. In caso di addebito in conto corrente il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte di E-dienergia e le fatture continueranno a essere inviate da E-dienergia al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Si raccomanda di verificare la presenza su ciascuna fattura della sovrastampa citata, poiché la mancanza della stessa comporta per il Cliente l'obbligo del pagamento entro i termini indicati in fattura, onde evitare l'applicazione di interessi di mora o altre penalità eventualmente previste. L'eventuale richiesta di revoca della domiciliazione avrà effetto dalla prima data utile. E-dienergia provvederà ad addebitare al Cliente oneri amministrativi pari a 15,00 € (quindici/00 euro) per ogni insoluto relativo a metodi di addebito automatico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: SDD, carte di debito e credito, ecc.).

Il pagamento non potrà essere differito o ridotto per nessun motivo, salvo quanto previsto per i casi di contratti non richiesti (art. 7.3 della Del. 153/2012/R/com), neanche in presenza di contestazione. Il pagamento a mezzo di assegni bancari o postali, a scanso di indebiti pagamenti, dovrà avvenire con espressa dicitura "non trasferibile". Ad ogni modo, i predetti assegni verranno contabilizzati esclusivamente salvo buon fine.

In caso di unica fattura per l'Energia Elettrica e il Gas, in deroga al disposto degli artt. 1193-1195 CC, ogni pagamento parziale effettuato con modalità diverse da quelle eventualmente comunicate da E-dienergia, verrà prioritariamente imputato a quanto dovuto (inclusi eventuali interessi moratori) per il Gas.

Art. 14 - Ritardo nei pagamenti

14.1 In caso di ritardo o mancato pagamento oltre il termine della scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, al Cliente Domestico sulle somme scadute sarà applicato l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 8 (otto) punti percentuali. Al Cliente Non Domestico, in caso di ritardo o mancato pagamento oltre il termine di scadenza, fatto salvo ogni eventuale diritto derivante dal Contratto, sarà applicato l'interesse di mora pari a quanto previsto e disciplinato dal ex D.lgs. 231/02 in vigore alla data dell'inadempimento. I maggiori costi sostenuti e le spese per l'incasso di fatture non regolarmente pagate secondo le modalità stabilite dal Contratto, saranno a carico del Cliente, al quale verranno automaticamente addebitate. In caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni dalla data di scadenza della fattura, E-dienergia avrà facoltà di costituire in mora il Cliente, con diffida inviata a mezzo Raccomandata A.R. o altra comunicazione equivalente, indicando il termine ultimo per il pagamento pari ad almeno 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della stessa da parte E-dienergia, e in tutti gli altri casi in linea con le normative vigenti e richiedendo l'invio dei documenti dai quali si evinca l'avvenuto pagamento all'indirizzo mail solleciti@e-dienergia.it.

E-dienergia, senza dilazione né altro avviso e fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito, potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura non prima che siano trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo indicato in diffida. Le spese relative all'azione di diffida ed agli eventuali solleciti di pagamento inviati, saranno addebitate al Cliente, salvo in ogni caso il rimborso degli ulteriori costi ed il risarcimento dei danni subiti da E-dienergia.

Nel caso in cui il Cliente sia connesso in Bassa Tensione e sussistano le condizioni tecniche del Contatore, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, E-dienergia ridurrà la potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

In qualunque evenienza il Cliente è tenuto a consentire al Distributore il libero accesso ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura. Ai sensi dell'art. 1456 CC, decorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione per morosità senza che il Cliente abbia fornito adeguata documentazione e/o prova dell'avvenuto pagamento della/e fattura/e insoluta/e, E-dienergia potrà dichiarare risolto il contratto di fornitura richiedendo al Distributore gas/elettrico la cessazione amministrativa per morosità del PDR e/o a rimozione del POD moroso dal contratto di trasporto e dispacciamento. Qualora il Distributore non abbia potuto provvedere alla sunnominata sospensione della fornitura (ad esempio a causa del Contatore non accessibile) E-dienergia avrà facoltà di richiedere l'interruzione della fornitura attraverso intervento tecnico più complesso (ad esempio taglio colonna o taglio diramazione) ed in tal caso il Contratto sarà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento da parte del Distributore. La riattivazione della fornitura sarà possibile a fronte del pagamento delle somme dovute e di invio di idonea comunicazione a E-dienergia dell'avvenuto pagamento che consenta a E-dienergia di inoltrare al Distributore la richiesta secondo le tempistiche previste per il gas dal TUDG – RQDG e per l'energia elettrica del TIQE.

Per il Cliente Non Domestico avente fornitura congiunta di Gas ed Energia Elettrica la sospensione per morosità potrà essere richiesta per l'utenza Gas anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di Energia Elettrica e viceversa per l'utenza Energia Elettrica anche in presenza di scaduti riferiti alla sola fornitura di Gas.

Nei casi in cui non sia stato possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura E-dienergia avrà diritto di risolvere il Contratto ex art. 1456 CC e comunicare al SII la risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II del TIMG per la fornitura di Gas o ai sensi del Titolo II del TIMOE per la fornitura di Energia Elettrica.

E-dienergia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:

a) 30,00 € (trenta/00 euro) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20,00 € (venti/00 euro) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: l) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ll) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; llI) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.

In deroga a quanto sopra citato, E-dienergia può richiedere la sospensione/interruzione della Fornitura di Energia Elettrica e/o Gas al Distributore elettrico e/o Distributore gas, anche senza preavviso, a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore elettrico e/o Contatore gas ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. E-dienergia, nel caso la Fornitura sia stata sospesa per morosità e a fronte del pagamento da parte del Cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare tempestivamente al Distributore elettrico e/o Distributore gas, la richiesta di riattivazione della Fornitura a seguito della sospensione per morosità secondo quanto previsto dal TUDG – RQDG, dal TIQE, dal TIMG e dal TIMOE. Tutte le spese per la disattivazione e l'eventuale riattivazione sono a carico del Cliente non consumatore il quale corrisponderà il costo dell'intervento del Distributore.

Saranno posti a carico del Cliente costi e spese per le attività di recupero pari a 15,00 € (quindici/00 euro) per ogni attività di sollecito, diffida e costituzione in mora a mezzo raccomandata A/R e/o PEC, effettuata dopo la scadenza del pagamento e fino al saldo; il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura in misura pari a 65,00 € (sessantacinque/00 euro) per ciascun intervento, oltre agli oneri dovuti al Distributore elettrico e/o gas, e le somme eventualmente versate per l'estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti da E-dienergia.

Il Cliente può richiedere la rateizzazione entro e non oltre la scadenza della bolletta inviando una richiesta scritta a E-dienergia.

Il Cliente avente Fornitura di Gas di sole utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc ed Energia Elettrica di sole utenze in Bassa Tensione può richiedere la rateizzazione entro e non oltre la scadenza della bolletta inviando una richiesta scritta a E-dienergia. La rateizzazione può essere concessa, a discrezione e secondo l'insindacabile giudizio di E-dienergia, che potrà rifiutare la richiesta nei particolari casi di prolungata o ripetuta insolvenza e/o qualora gli indicatori dell'affidabilità creditizia si rivelino inadeguati, solo per importi superiori a 200,00 € (duecento/00 euro) secondo le modalità di seguito definite e comunque per un numero di rate non superiore a 4 (quattro).

E-dienergia si riserva il diritto di valutare, ed eventualmente rifiutare, a suo insindacabile giudizio le richieste eccedenti i limiti di cui sopra. L'eventuale rifiuto da parte di E-dienergia costituirà motivo per il recupero del credito.

Sulle somme oggetto di rateizzazione saranno calcolati interessi al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea dall'apertura del piano di rateizzazione. Restano esclusi dalla rateizzazione gli importi riferibili al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, se previsto. E-dienergia riconoscerà inoltre, su richiesta del Cliente titolare di bonus sociale, la rateizzazione nei casi di cui alla Delibera ARERA n. 584/2015/R/com e s.m.l..

Art. 15 – Garanzie

15.1 A garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto E-dienergia, per la Fornitura di sola Energia Elettrica delle utenze in Bassa Tensione e per la sola Fornitura di Gas di utenze con consumi annui fino a 200.000 Smc, potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale calcolato come segue:

50,00 € (cinquanta/00 euro) per i clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; 100,00 € (cento/00 euro) per i clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.000 Smc/anno; 150,00 € (centocinquanta/00 euro) per i clienti con consumo superiore a 1.000 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno; 200,00 € (duecento/00 euro) per i clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.000 Smc/anno; 500,00 € (cinquecento/00 euro) per i clienti con consumo superiore a 2.000 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; un deposito pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo per i clienti con consumo superiore a 5000 Smc/anno. E-dienergia potrà richiedere al Cliente finale, all'atto della stipula del contratto per la fornitura di Energia Elettrica, il versamento di un deposito cauzionale o la presentazione di equivalente garanzia. Il valore del deposito cauzionale sarà pari a 22,00 € (ventidue/00 euro) per ogni kW di potenza. Nel caso di pagamento automatico della bolletta, tramite la domiciliazione bancaria o postale, E-dienergia si riserva la facoltà di richiedere il deposito cauzionale nel caso di due insoluti, anche non consecutivi, nell'arco di 3 (tre) mesi di fornitura.

Inoltre, al fine di garantire il regolare adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto delle utenze

di Energia Elettrica alimentate in Media, Alta o Altissima Tensione e delle utenze di Gas aventi consumi superiori a 200.000 Smc/anno, E-dienergia si riserva la facoltà di effettuare l'analisi di solvibilità del Cliente sulla base di propri criteri di valutazione finanziaria e di tutti gli aspetti economici ritenuti rilevanti ai fini della somministrazione e di richiedere al Cliente finale Non Domestico un deposito cauzionale o una garanzia bancaria/assicurativa di importo pari ai costi stimati per la somministrazione di 3 (tre) mesi dell'Energia o Elettrica del Gas. La predetta garanzia dovrà essere emessa da sede italiana di primario istituto di credito o primaria compagnia assicurativa, autonoma ed esecutibile a prima richiesta. Tale garanzia potrà essere richiesta da E-dienergia sia nella fase antecedente l'avvio della somministrazione, sia a somministrazione avviata. Il Cliente si obbliga a depositare la garanzia entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta di E-dienergia e comunque, nel caso in cui la richiesta sia antecedente all'avvio della somministrazione, almeno 30 (trenta) giorni prima di tale data. Nel caso di garanzia bancaria/assicurativa dovrà inoltre avere validità fino al terzo mese successivo alla scadenza del Contratto e contenere la rinuncia ai benefici, diritti o eccezioni derivanti dagli Articoli 1944, 1945, 1955 e 1957 del C.C.

La verifica dell'affidabilità creditizia e l'eventuale richiesta di garanzie finanziarie (fidejussione o deposito cauzionale) potranno essere effettuate anche in corso di Fornitura ed i relativi costi sostenuti da E-dienergia saranno radddebitati al Cliente.

Qualora nel corso delle forniture l'importo della garanzia venga ridotto il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo per l'intero ammontare entro 10 (dieci) giorni. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, E-dienergia potrà risolvere ipso jure il contratto di fornitura senza nulla dovere, a qualsiasi titolo, al Cliente.

E-dienergia si riserva inoltre di richiedere, anche nel corso della Fornitura, eventuali integrazioni della garanzia prestata e, in ogni caso, qualora si verificassero variazioni significative in merito al parametro di calcolo e/o variazioni della situazione economica del Cliente che comportassero un incremento del rischio di morosità del Cliente (ad es. ritardi nei pagamenti superiori a trenta giorni solari dalla scadenza, per due fatture non consecutive). L'importo versato a titolo di deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali, con la fattura di chiusura qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture non ancora saldate e dei relativi interessi moratori.

15.2 È inoltre fatta salva la facoltà di richiedere al Cliente, secondo l'insindacabile giudizio di E-dienergia, l'integrazione della garanzia prestata, anche nel corso del rapporto di fornitura, in caso di ritardo nei pagamenti ovvero nel caso in cui il Cliente si ritrovasse in situazioni di crisi o insolvenza, come definite dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ovvero nel caso in cui l'analisi di solvibilità del Cliente, condotta da E-dienergia secondo i propri criteri di valutazione finanziaria, dia esito negativo. In tali casi, la garanzia avrà un importo pari ai costi stimati per la somministrazione di 12 (dodici) mesi di Energia Elettrica o di Gas, calcolato sulla base della media aritmetica degli importi relativi alle fatture sino a quel momento emesse, qualora disponibili.

Art. 16 - Cessione dei crediti

16.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di E-dienergia della propria posizione contrattuale a società terze oppure da società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso E-dienergia per il pagamento delle somme dovute ai sensi del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza. È fatta salva la possibilità che E-dienergia liberi il cessionario dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata A/R da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta a E-dienergia dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi

e modalità, nonché i PdP del Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

16.2 È-dienergia si riserva il diritto di cedere i crediti derivanti dal presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 CC, senza che il Cliente possa opporre alcuna eccezione o contestazione. A far data dal ricevimento della comunicazione relativa all'avvenuta cessione del credito, il Cliente avrà l'obbligo di effettuare i pagamenti dei crediti ceduti al cessionario in luogo del cedente, pena la mancata liberazione dall'obbligazione.

16.3 È-dienergia potrà inoltre cedere il proprio credito pro-soluto ad una società di Factoring con la quale abbia sottoscritto un contratto, purché la società di Factoring definisca affidabile il Cliente.

Art. 17 - Clausola risolutiva espressa

17.1 Ai sensi dell'art. 1456 del CC, il Contratto si intenderà risolto di diritto, con conseguente diritto all'interruzione della fornitura, mediante semplice dichiarazione scritta dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva, da inviare a mezzo PEC o raccomandata A/R all'altra Parte, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni, oltre quelle ulteriori disciplinate negli altri articoli delle presenti CGF:

- (a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria;
- (b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva;
- (c) istanza o inizio di una procedura concorsuale ad esclusione della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa;
- (d) insolvenza;
- (e) impossibilità di procedere alla somministrazione a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente;
- (f) manomissione delle apparecchiature di misura o appropriazione fraudolenta;
- (g) utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto, qualora il Cliente non abbia formalizzato la variazione d'uso entro il termine assegnato dal Fornitore mediante PEC o raccomandata A/R;
- (h) impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causi l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura;
- (i) mancata costituzione, ricostituzione, integrazione o reintegrazione della garanzia ove richiesta;
- (j) cessione del Contratto a terzi, anche di fatto, da parte del Cliente in assenza di autorizzazione scritta del Fornitore;
- (m) comunicazione di informazioni, dati, letture o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente al Fornitore;
- (n) mancata comunicazione da parte del Cliente, entro il termine di quindici giorni dal momento in cui si è verificato l'evento, di cessazione o trasferimento del Cliente, trasferimento o cessazione d'azienda e simili;
- (o) iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti;
- (p) sottoposizione del Cliente ad una procedura esecutiva o di sfratto;
- (q) revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento SDD.

È-dienergia avrà, inoltre, facoltà di considerare automaticamente risolto il presente Contratto, al verificarsi di "eventi di turbativa" quali:

- Eccessiva onerosità del Contratto di Fornitura stipulato con il Cliente Finale conseguente a variazioni del costo di approvvigionamento dell'Energia Elettrica e/o Gas sul mercato italiano che implichi un aumento pari o superiore al 50% (cinquantapercento) rispetto al corrispettivo di vendita originario contrattualmente pattuito;
- Oggettiva impossibilità di approvvigionarsi di Energia Elettrica e/o Gas Naturale a condizioni di economicità tali da permettere la giusta remunerazione del Fornitore;
- Provvedimenti delle autorità che impediscano l'adeguamento dei prezzi di vendita di Energia Elettrica e/o Gas al Cliente Finale. Nelle predette ipotesi, la risoluzione del Contratto opererà di diritto non appena È-dienergia manifesterà espressamente e per iscritto la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, salvo il diritto di È-dienergia al risarcimento del danno per la mancata prosecuzione dell'esecuzione del Contratto, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento del Cliente. In caso di risoluzione del Contratto per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa. In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, È-dienergia avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura dell'Energia Elettrica e/o Gas in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora nonché il rimborso di tutti i costi sostenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rapporto contrattuale, eventuali penali contrattualmente previste, e sempre fatto salvo il diritto di È-dienergia al risarcimento del maggior danno.

Art. 18 - Forza maggiore

18.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

18.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla Società, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle Parti.

18.3 Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, come sopra detto, tale Parte ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista e la natura del caso di forza maggiore.

18.4 La Parte i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà possibile, dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra Parte.

Art. 19 - Registrazione

19.1 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa ed il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

Art. 20 - Rinvio normativo contratto

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'ARERA e alle norme del Codice Civile, laddove applicabili.

Art. 21 - Comunicazioni

21.1 I canali di contatto con i quali il Cliente può rivolgersi a È-dienergia per informazioni sono presenti sul sito web, dove è reso altresì disponibile un modulo stampabile per l'inoltro di eventuali reclami. Il modulo è inoltre disponibile presso gli uffici commerciali e nella documentazione contrattuale rilasciata al Cliente.

È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a È-dienergia un reclamo scritto anche

senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: nome e cognome, indirizzo di Fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di Fornitura) o telematico, servizio cui si riferisce il reclamo scritto (Fornitura Energia Elettrica, Gas o entrambe) e, in caso di reclamo per fatturazione anomala, indicando anche il dato dell'autolettura e la relativa data.

I reclami possono essere inviati dal Cliente ai canali di contatto indicati in bolletta e sul sito internet, nonché al seguente recapito: È-dienergia S.r.l. Via Dolomiti 21 - 35018 San Martino di Lupari (PD) con Raccomandata A/R o tramite PEC all'indirizzo [e-dienergiasrl@pec.it](mailto:reclamaclienti@e-dienergia.it) oppure all'indirizzo mail reclamaclienti@e-dienergia.it.

Il Cliente che dopo aver inviato il Reclamo ritenesse insoddisfacente la risposta o qualora siano trascorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del reclamo senza ricevere risposta da parte del Fornitore, può proporre il tentativo di conciliazione gratuito presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, come da disciplina contenuta nel TICO. Lo svolgimento del tentativo di conciliazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti giudiziali urgenti e cautelari. L'elenco degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile accedendo direttamente al sito web dell'ARERA www.arera.it. Per maggiori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile utilizzare l'indirizzo mail serviziocconciliazione@acquirenteunico.it o contattare lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.

Art. 22 - Livelli specifici e generali di qualità e indennizzi automatici

22.1 È-dienergia si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA e a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto di competenza.

22.2 È-dienergia provvederà a pubblicare ogni anno le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.

22.3 I livelli specifici e generali di qualità commerciale attualmente applicabili, unitamente agli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei predetti livelli, sono riportati nell'Allegato "Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e/o gas".

Art. 23 - Assicurazione clienti finali gas

23.1 Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/2016/R/gas e ss.mm.ii.. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b. i consumatori di gas metano per autotrazione. Per ulteriori informazioni circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro, si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore di energia al Numero Verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito ARERA. In caso di sinistro, è sufficiente richiedere a È-dienergia o scaricare dal sito del Comitato Italiano Gas ("Cig") (www.cig.it) il modulo per la denuncia di sinistro ed inviarlo, compilato in ogni sua parte, al Cig stesso, all'indirizzo indicato nel modulo.

Art. 24 - Legge applicabile e foro competente

24.1 Al contratto si applica la legge italiana. Per ogni eventuale controversia comunque originata o connessa con il Contratto, o da esso derivante, nel caso in cui il Cliente sia un condominio o un Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente nel territorio italiano. In tutti gli altri casi ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova (PD).

Contatti, informazioni e reclami:

È-dienergia S.r.l.

Sede legale: Via Dolomiti 21 - 35018 San Martino di Lupari (PD)

Sede operativa: Via Dolomiti, 21 - 35018 San Martino di Lupari (PD)

Tel. 800 036 410 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30)

gratuito da fisso e cellulare

mail: info@e-dienergia.it

Pec: e-dienergiasrl@pec.it

Sito: www.e-dienergia.it

Art. 25 - Informativa relativa alle modalità di attivazione del servizio di conciliazione

25.1 Il Servizio conciliazione clienti energia, istituito dall'ARERA e gestito da Acquirente Unico S.p.A., facilita la composizione delle controversie tra clienti finali e operatori (venditori o distributori) di Energia Elettrica e Gas, facendoli incontrare online e fornendo un conciliatore esperto che li aiuta ad individuare una soluzione di comune accordo. Il Servizio conciliazione, che è attivabile solo dopo aver presentato reclamo scritto a È-dienergia Srl, si svolge esclusivamente online: per attivarlo il Cliente dovrà compilare l'apposito Modulo di richiesta di attivazione della procedura di conciliazione scaricabile dal sito dell'Acquirente Unico. Le richieste presentate con modalità diversa dall'invio telematico del Modulo di richiesta di attivazione della procedura di conciliazione non potranno essere gestite e si considereranno non ricevute.

25.2 Si ricorda che tale servizio quando per la stessa controversia sia stata già conclusa o sia ancora in corso una procedura di fronte all'autorità giudiziaria, di reclamo allo Sportello per il consumatore di energia, di conciliazione paritetica.

Art.26 - Informativa sul trattamento dei dati personali dei Clienti

È-dienergia S.r.l. (nel proseguo anche detta "È-dienergia" o il "Titolare") è impegnata nel rispetto e nella protezione dei diritti e libertà fondamentali del soggetto interessato, di seguito "Cliente", con riguardo al trattamento dei suoi dati personali e con la presente desidera fornire le opportune informazioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento stesso. Per quanto non espressamente descritto dall'Informativa, troveranno applicazione le definizioni contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura.

L'informativa viene resa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). Per **trattamento di Dati Personali** ai fini della presente informativa è da intendersi "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione".

26.1 Titolare del trattamento dei Dati Personali

È-dienergia S.r.l., sede legale ed operativa: Via Dolomiti n.21 - 35018 San Martino di Lupari (PD),

Partita Iva 05170270283, mail: info@e-dienergia.it

26.2 Responsabile della protezione dei dati: Il Titolare del Trattamento ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. DPO) il sig. Baggio Germano domiciliato per tale incarico presso la sede del Titolare e contattabile all'indirizzo email privacy@e-dienergia.it. L'indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare eventuali richieste è: privacy@e-dienergia.it.

È-dienergia in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei Clienti raccolti mediante modulistica (anche detti nel proseguo “**moduli**”) messa a disposizione degli interessati in conformità con quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dalla presente Informativa.

26.3 Categorie di dati personali trattati

possono essere oggetto di trattamento i seguenti Dati Personali:

26.4 Dati di tipo Comune quali (i) Dati Identificativi: dati che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (quali, ad esempio, nome, cognome, codice fiscale, Partita IVA, indirizzo, ecc.), conferiti al Titolare e trattati ai fini della sottoscrizione e della gestione del contratto; (ii) Dati di consumo: dati relativi alla fornitura e ai livelli di consumo registrati, raccolti ed elaborati nel corso della durata del contratto. (iii) Dati Economici e Finanziari: dati necessari per i pagamenti (es. IBAN e altre informazioni relative a metodi di pagamento) o che provano l'esecuzione dei pagamenti (estremi identificativi dei pagamenti) e ogni altro dato relativo alla solvibilità e puntualità del Cliente. (iv) Dati di contatto: informazioni di contatto quali, ad esempio, numeri di telefono, fisso e mobile, indirizzo e-mail, ecc., forniti al Titolare in fase di sottoscrizione o nel corso della durata del contratto o acquisiti dal Titolare stesso, che consentono di contattare il Cliente, ai fini della gestione del rapporto contrattuale e/o per fornire servizi adeguati alle sue esigenze. (v) Dati acquisiti dal Servizio Clienti: dati forniti dal Cliente in occasione di interazioni con il Servizio Clienti del Titolare, ivi incluse le registrazioni delle telefonate in forza di un obbligo di legge. (vi) Dati Relativi a comunicazioni elettroniche (e-mail per richieste relative ai servizi).

26.5 Dati di tipo Particolare

Eventuali informazioni di tipo particolare ex art. 9 Reg. Ue 2016/679 non saranno trattate direttamente dal Titolare per il perseguimento delle finalità indicate. In caso di diritto a Bonus, Agevolazioni fiscali o rimborsi previsti per legge in favore del Cliente È-dienergia riceverà dagli Enti o soggetti pubblici/privati preposti l'indicazione dell'inevitabilità o meno al trattamento agevolato (es. mediante verifica del codice fiscale con INPS, SIL, etc.). Tale trattamento avviene in forza di disposizioni di legge e i dati sono raccolti non presso l'interessato (ex art 14 Reg. Ue 2016/679).

26.6 Finalità, base giuridica del trattamento e conferimento

È-dienergia tratterà i Dati Personali del Cliente per il conseguimento di specifiche finalità delle quali lo stesso Cliente sarà di volta in volta informato e solo in presenza di una idonea base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di protezione dei dati personali. Nello specifico, È-dienergia tratterà i Dati Personali solo al ricorrere di una o più delle seguenti basi giuridiche:

1. Il Cliente ha prestato consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed espresso al trattamento;
2. Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui il Cliente è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su sua richiesta;
3. In presenza di un legittimo interesse del Titolare, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali;
4. In forza di un obbligo di legge al cui rispetto è tenuto il Titolare.

In particolare, È-dienergia tratterà i Dati Personali per le seguenti finalità:

- a) Dare esecuzione ai contratti sottoscritti con È-dienergia (es. aventi ad oggetto la fornitura di energia elettrica, ecc.) e di tutte le conseguenti operazioni di interesse del Cliente. Base giuridica (2) e (4).
- b) Dare riscontro a un quesito dell'interessato e gestire le procedure di precontrattuale e contenzioso. Base giuridica (3) e (4).
- c) Gestire mediazioni, negoziazioni assistite o altre forme di Alternative Dispute Resolution (cd. “ADR”) tra È-dienergia ed i Clienti. Base giuridica (3) e (4).
- d) Permettere a È-dienergia di adempiere agli obblighi di legge, regolamento o previsti dalla normativa comunitaria e internazionale (ad es. dare esecuzione alle verifiche previste anche consultando database di riferimento, alimentati da fonti di informazioni pubbliche, al fine di rilevare l'esistenza di sanzioni internazionali). Base giuridica (4).
- e) Consentire la rilevazione e visualizzazione dei dati di consumo del Cliente, anche in forma personalizzata. Base giuridica (2) e (3).
- f) Art. 14 Reg. Ue 2016/679: Verificare l'affidabilità creditizia, anche in termini di puntualità nei pagamenti, dei Clienti o potenziali Clienti di È-dienergia, anteriormente o nel corso del rapporto contrattuale. Tali verifiche potranno essere effettuate attraverso l'accesso ai sistemi informativi di È-dienergia, a fonti pubbliche attraverso Società specializzate, a Sistemi di informazioni creditizie e al Sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità (SCIPAF). A tale scopo, potrebbero essere acquisite informazioni volte a verificare morosità pregresse nei confronti di È-dienergia, nonché, a titolo di esempio, la presenza di protesti, pregiudizievoli e morosità relative a diversi contratti intestati allo stesso Cliente, stipulati anche con altri fornitori. Inoltre, qualora vi fossero morosità pregresse sul punto di fornitura, È-dienergia S.r.l. potrà effettuare ulteriori verifiche al fine di rilevare eventuali relazioni tra Cliente richiedente e precedenti intestatari e per approfondire i vari avvicendamenti sul punto di fornitura. A seguito di dette verifiche, È-dienergia potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura, fornendo comunicazione al cliente. Il ricorso ai suddetti sistemi informativi ha la finalità di utilizzare criteri oggettivi di valutazione, per consentire a È-dienergia di limitare il rischio creditizio e adottare misure di prevenzione contro le frodi connesse ai prodotti e servizi prestati, anche a tutela delle ragioni di credito. È-dienergia garantisce ai Clienti l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, e potrà indicare, su richiesta del Cliente, le eventuali fonti dalle quali ha acquisito le suddette informazioni. Base giuridica (2) e (4).
- g) Cessione dei diritti di credito verso i Clienti, derivanti dalla fornitura dei prodotti e servizi forniti dal Titolare. Base giuridica (2) e (4).
- h) Svolgere attività mirate al miglioramento della qualità dei servizi offerti collegati al rapporto contrattuale da È-dienergia o dai propri Fornitori (per esempio, mediante sondaggi per valutare il gradimento dei Clienti). Base giuridica (3).
- i) Svolgimento, da parte di È-dienergia, di ricerche di mercato, vendite dirette, anche telefoniche, per il collocamento di prodotti o servizi, per comunicazioni commerciali o attività di marketing. Tali attività potranno essere eseguite tramite invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale o di inviti, mediante modalità tradizionali (posta cartacea e chiamata con Operatore) o sistemi automatizzati di contatto (a titolo esemplificativo SMS, e-mail). Base giuridica (1).
- j) Invio della lettura dei contatori mediante invio a mezzo di canali di messaggistica istantanea. L'interessato ha possibilità di fruire della modalità di invio mediante messaggistica in via facoltativa e alternativa su sua libera iniziativa, pertanto, l'invio mediante tali canali deve ritenersi del tutto eventuale. Mediante l'invio del messaggio al numero telefonico indicato il soggetto acconsente al trattamento delle sue informazioni (numero di telefono, immagine profilo e contenuto del messaggio) per la sola finalità di comunicazione della lettura del contatore senza alcuna possibilità del Titolare di utilizzare l'utenza telefonica e i dati così raccolti per ulteriori finalità (salve quelle di repressione di frodi e reati). Base giuridica (3) e (4).
- k) Consentire ad È-dienergia di svolgere attività di profilazione trattando i dati personali del Cliente. In particolare, È-dienergia potrà raccogliere e studiare le preferenze del Cliente

in tema di interessi e abitudini di consumo con l'obiettivo di proporre iniziative, servizi e prodotti adatti a rispondere alle sue esigenze. Base giuridica (1).

- i) Per finalità di cui all'art. 1, commi 154 e 156 Legge n. 208/2015 e in particolare ai fini dell'addebito, in fattura, delle rate relative al canone RAI o del rimborso del canone non dovuto nonché del riversamento delle somme relative al suddetto canone all'Erario. A tali fini, È-dienergia informa che sul Sito sono evidenziate le modalità attraverso le quali sarà possibile, per il Cliente, aggiornare e rettificare i propri dati personali, mediante comunicazione da inviare ai consueti canali di contatto, presenti alla pagina “Chi siamo” del Sito. Base giuridica (2) e (4).
- m) Offrire servizi di assistenza commerciale, tecnica e più in generale di customer care. Base giuridica (2).
- n) Art. 14 Reg. Ue 2016/679: Gestire la domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti, per verificare che i dati bancari/postali forniti siano corretti. Tale verifica è operata tramite contatto di È-dienergia con la Banca o Poste Italiane, Pago PA oppure tramite contatto con il Cliente ai recapiti contrattuali, siano essi tradizionali o digitali. Qualora invece il titolare del conto corrente indicato nel contratto sia diverso dal Cliente, È-dienergia utilizzerà il recapito telefonico del correntista, ove necessario, al solo fine di gestire tale modalità di pagamento. Base giuridica (2).
- o) Permettere a È-dienergia di effettuare la previsione della domanda complessiva di energia elettrica della propria Clientela attraverso il trattamento, ove disponibile, del dato di misura orario aggregato per Area di Mercato. Tale trattamento viene effettuato dal Titolare al fine di ottimizzare l'acquisto dell'energia sul mercato. Base giuridica (3).

Il **conferimento dei Dati Personali** è necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene sulla base di un obbligo di legge o per eseguire un contratto o per adempiere agli obblighi precontrattuali. In questi ultimi casi, un eventuale rifiuto del Cliente potrebbe comportare per È-dienergia l'impossibilità di dar corso alle istanze del Cliente o l'impossibilità di fornire allo stesso Cliente i servizi richiesti. Il conferimento dei Dati Personali è invece **volontario** per il perseguimento di ulteriori finalità indicate in elenco e il mancato consenso in relazione ad esse non avrà comunque nessuna conseguenza sulla conclusione e gestione del contratto. Il consenso per dette finalità è sempre facoltativo e, ove prestato, potrà essere revocato in ogni momento, secondo le modalità descritte nella sezione “Diritti dell'interessato” della presente Informativa. Per i trattamenti basati sull'interesse legittimo sarà sempre possibile esercitare il diritto di opposizione.

26.7 Destinatari Dei Dati Personali

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra e in particolare per dare esecuzione al Contratto, in adempimento di obblighi di legge o per lo svolgimento di attività strumentali alla prestazione dei servizi richiesti, È-dienergia potrebbe avere necessità di comunicare, in Italia i Dati Personali del Cliente a soggetti terzi.

Personali del Cliente potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare, appositamente nominati Persone Autorizzate al trattamento; alle società terze o altri soggetti che svolgono alcune attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento o a seconda dei casi in qualità di titolari autonomi nonché ai loro dipendenti e collaboratori appositamente nominati Persone Autorizzate al trattamento. Tali soggetti tratteranno i Dati Personali, ad esempio, nell'ambito dello svolgimento di: attività di natura tecnica o organizzativa; servizi anche di archiviazione ed elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi offerti; servizi per la gestione della infrastruttura tecnologica; servizi per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni al Cliente; servizi di customer care; servizi di fatturazione e di tutela del credito; servizi di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Titolare; attività di vendita diretta, anche telefoniche, per il collocamento di prodotti o servizi, attività di marketing e/o profilazione da parte di È-dienergia (qualora il Cliente vi abbia liberamente acconsentito); altri servizi quali quelli svolti Istituti Bancari, istituti di credito, da studi professionali e società di consulenza ed assistenza anche di tipo legale; enti, autorità pubbliche e private e organi di vigilanza e controllo, quando ciò occorra per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e agevolazioni di qualsiasi genere, connessi alla fornitura dei prodotti e/o prestazione dei servizi di È-dienergia, o quando sia richiesto da specifiche previsioni normative, regolamentari e autorizzative; società esterne, anche estere, che operano nel settore assicurativo e della concessione dei finanziamenti, incluse dilazioni di pagamento, quando consentito dalla legislazione vigente, per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza, controllo delle frodi e di tutela del credito, nonché soggetti operanti nell'ambito del recupero credito, stragiudiziale e giudiziale (Società e/o Studi Legali), Istituti Bancari o Società di **factoring**, in caso di cessione dei crediti. Ai Responsabili e alle Persone Autorizzate al trattamento, eventualmente designati, È-dienergia impartirà adeguate istruzioni, finalizzate all'adozione delle misure di sicurezza appropriate, al fine di poter garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati.

26.8 Trasferimento Dei Dati Personali

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Gli stessi dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di Dati Personali verso Paesi non UE, in assenza di decisione di adeguatezza della Commissione Europea, saranno possibili solo qualora siano fornite dai Titolari e Responsabili coinvolti garanzie adeguate di natura contrattuale o patrizia, fra cui norme vincolanti d'impresa (“Binding Corporate Rules”) e clausole contrattuali tipo di protezione dei dati o qualora il Cliente vi abbia esplicitamente acconsentito.

26.9 Periodo Di Conservazione Dei Dati Personali

I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento.

I Dati Personali saranno conservati e trattati fintanto che sussista il rapporto contrattuale con il Titolare e comunque per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale stesso decorso il quale saranno cancellati, fatta salva l'ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria per adempiere a specifici obblighi di legge, a provvedimenti dell'Autorità, per la riscossione dei crediti residui e per la gestione di contestazioni, reclami e azioni giudiziali. L'interesse legittimo segue la medesima data retention del contratto. Qualora il Cliente abbia prestato il consenso per finalità di Marketing e Profilazione i suoi Dati saranno trattati per tale finalità fino a revoca del consenso prestato.

26.10 Diritti Degli Interessati

Ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR, in relazione ai Dati Personali trattati, il Cliente ha il diritto, ove applicabile, di: a) Accedere e chiederne copia; b) Richiedere la rettifica; c) Richiedere la cancellazione; d) Ottenere la limitazione del trattamento; e) Opporsi al trattamento; f) Ricevere i propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro Titolare del trattamento, ove tecnicamente fattibile. Il Cliente ha altresì il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, a meno che la decisione non sia necessaria: a) per la conclusione o l'esecuzione di un contratto con il Titolare; b) sia autorizzata dalla legge o c) si basi sul consenso esplicito. Nei casi a) e c) l'interessato ha il diritto di esprimere la propria opinione, contestare la decisione ed ottenere l'intervento umano da parte del Titolare. Il Cliente ha comunque il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, compresa la profilazione, eventualmente effettuato sulla base del legittimo interesse del Titolare. In

questo caso, il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i suoi Dati Personali, salvo che lo stesso Titolare dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Cliente ha comunque il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora il Cliente si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto i suoi Dati Personali non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. Per l'esercizio dei suoi diritti il Cliente potrà inviare una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato in questa informativa nella sezione Titolare. Per la revoca del suo consenso/i potrà contattare E-dienergia in ogni momento (servizio clienti/call center), oppure inviare una comunicazione all'indirizzo e-mail privacy@e-dienergia.it. Per maggiori informazioni relative ai suoi Dati Personali il Cliente potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, raggiungibile al seguente indirizzo e-mail privacy@e-dienergia.it. È diritto del Cliente inviare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, mediante: a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187 Roma; b) e-mail all'indirizzo: protocollo@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; c) fax al numero: 06/69677.3785."

26.11 Pubblicità dell'informativa

L'informativa dettagliata e i suoi aggiornamenti è consultabile sul sito internet di E-dienergia S.r.l. (www.e-dienergia.it) nella sezione Info Legal - "Privacy e trattamento dati" <https://www.e-dienergia.it/info-legal/privacy/>.